



D.A. n. 764 /AG/2010

del 10 settembre 2010

Regione Siciliana

Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro
Dipartimento Agenzia Regionale per l'Impiego, l'orientamento, i servizi e le attività formative

L'ASSESSORE REGIONALE DELLA FAMIGLIA, DELLE POLITICHE SOCIALI E DEL LAVORO

- VISTO lo Statuto della Regione siciliana
- VISTA la Legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modifiche e integrazioni
- VISTA la Legge 27 dicembre 2006, n. 296, in particolare l'art. 1, comma 1175;
- VISTA la Legge regionale 30 aprile 1991 n. 10 e successive modifiche e integrazioni recante *"disposizioni per i procedimenti amministrativi, il diritto di accesso ai documenti amministrativi e la migliore funzionalità amministrativa"*;
- VISTA la Legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, art. 2, comma 1, lett b);
- VISTO il Decreto Presidenziale 11 gennaio 2010 di preposizione ai rami dell'Amministrazione regionale degli Assessori regionali, pubblicato sulla G.U.R.S. del 15 gennaio 2010;
- VISTA la Legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19 recante *"norme per la riorganizzazione dei dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione"*;
- VISTA la Legge regionale 6 Agosto 2009 n. 9, recante *"Norme in materia di aiuti alle imprese"* e in particolare gli artt. 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 46 del Tit. VI *"Aiuti al lavoro"*;
- VISTO in particolare, l'art. 46, comma 4, della succitata legge regionale 6 agosto 2009, n. 9 che in conformità con il sopra richiamato art. 2, comma 1, lett. b) della legge regionale 10/2000, prevede l'adozione da parte dell'Assessore regionale del Lavoro, della Previdenza Sociale, della Formazione Professionale e dell'emigrazione di un decreto, contenente le necessarie disposizioni per l'attuazione dei regimi di aiuto previsti dal Tit. VI della legge regionale n. 9/09;
- VISTA la Legge regionale 23 febbraio 2010, n.2;
- VISTO il Regolamento (CE) n. 1081/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 5/07/06 relativo al Fondo Sociale Europeo e recante abrogazione del regolamento (CE) n. 1784/1999;
- VISTO il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio dell'11/07/06 recante disposizioni generali sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo e sul Fondo di Coesione e che abroga il regolamento (CE) n. 1260/1999;
- VISTO il Regolamento (CE) n. 1828/2006 della Commissione dell'08/12/06 che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio recante disposizioni generali sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo e sul Fondo di Coesione e del regolamento (CE) n. 1080/2006 del

Parlamento Europeo e del Consiglio relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale;

- VISTA la Decisione comunitaria di approvazione del Quadro Strategico Nazionale (CE) n. 3329 del 13/07/2007;
- VISTO il Programma Operativo del FSE Obiettivo Convergenza 2007-2013 della Regione Siciliana approvato con Decisione della Commissione Europea (CE) n. 6722 del 17/12/2007;
- VISTO il Regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008 (regolamento generale di esenzione per categoria), pubblicato in *Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea* L 214 del 9 agosto 2008;
- VISTO il Decreto Legislativo del 18 giugno 1999 n. 200 art. 2, comma 1, e successive modifiche e integrazioni;
- VISTO il Documento di Attuazione Strategica per il 2009-2010 del Programma Operativo Convergenza 2007-2013 della Regione Siciliana approvato con Delibera 164 dell'8 maggio 2009 dalla Giunta Regionale;
- VISTO il Vademecum per gli operatori in attuazione del Programma Operativo Regione Siciliana FSE 2007-2013 – versione 3 del 7 maggio 2010, approvato con D.D.G. n. 2152 del 10 maggio 2010;
- VISTE le direttive impartite con nota prot. n. 994/GAB del 4/11/09 al Dipartimento regionale Formazione Professionale, Autorità di Gestione del POR-FSE Sicilia 2007-2013, e all'Agenzia regionale per l'impiego e la formazione professionale, dalle quali si rileva, tra l'altro, che in prima fase di applicazione del Tit. VI della legge regionale n. 9/09:
- le disposizioni attuative riguarderanno il regime di aiuti di cui all'art. 36, comma 1, della L.R. n. 9/09 da concedersi in regime di esenzione dall'obbligo di notifica alla Commissione Europea ai sensi del Regolamento (CE) n. 800/2008;
 - a seguito di positiva definizione della procedura di controllo comunitario di cui all'art. 88, par. 3, del trattato CE nonché nel rispetto dei vincoli eventualmente imposti dalla Commissione Europea, sarà adottato apposito atto di indirizzo applicativo per la concessione degli aiuti relativi alle categorie dei soggetti di cui all'art. 36, comma II della L.R. 6 agosto 2009, n. 9;
 - che per una prima fase di applicazione del Tit. VI della Legge regionale 6 agosto 2009 n. 9 per incentivi previsti dall'art. 36, comma I, della stessa legge, è destinata la somma di € 20.000.000,00 a valere, sulle risorse del Fondo Sociale Europeo, nell'ambito della programmazione comunitaria 2007/2013 in conformità al Documento di Attuazione Strategico (D.A.S) 2009/2010, sopra richiamato – Asse II – Occupabilità – obiettivo specifico “Aumentare l'efficacia, l'efficienza, la qualità e l'inclusività delle istituzioni del mercato del lavoro”;
- VISTO il parere reso dalla V Commissione Legislativa dell'Assemblea Regionale “Cultura, Formazione e Lavoro” in data 2 marzo 2010, giusta l'art. 65 della legge regionale 6 Agosto 2009, n. 9, reso in merito allo schema del presente decreto;

DECRETA

Art. 1

(Ambito di applicazione)

In conformità all'art. 46, comma 4 della legge regionale 6 agosto 2009, n. 9, il presente decreto

contiene le disposizioni attuative degli artt. 36, comma 1, 1 bis, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 46 della stessa legge regionale, concernenti la disciplina di benefici, sotto forma di sgravi contributivi, a favore di datori di lavoro che, dalla data di entrata in vigore della predetta legge regionale (29 agosto 2009), in Sicilia procedono a nuove assunzioni a tempo indeterminato per attività che si svolgono nel territorio della Regione.

Tra le assunzioni a tempo indeterminato agevolate, rientrano anche quelle a tempo indeterminato *part-time*.

La disciplina degli incentivi sopra specificati destinati ai lavoratori di cui all'art. 36 della L.R. n. 9/09 non trova applicazione per i settori esclusi dagli aiuti in favore dei lavoratori svantaggiati e disabili ai sensi dell'articolo 1, comma 3, del regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008 (regolamento generale di esenzione per categoria), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea L 214 del 9 agosto 2008.

Le assunzioni a tempo indeterminato, cui si riferiscono gli incentivi riguardano le categorie di lavoratori "svantaggiati", "molto svantaggiati" e "disabili" indicati al successivo art. 3 del presente decreto, in conformità all'art. 36, comma 1, della L. R. n. 9/09, e pertanto, gli aiuti in questione sono concessi in regime di esenzione dall'obbligo di notifica, ai sensi del succitato regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008.

Sono esclusi dalle disposizioni attuative del presente decreto gli aiuti relativi alle assunzioni a tempo indeterminato relative alle categorie di soggetti di cui all'articolo 36, comma 2, la cui concessione è subordinata alla positiva definizione della procedura di controllo comunitario di cui all'articolo 88, paragrafo 3, del Trattato CE nonché al rispetto dei vincoli eventualmente imposti dalla Commissione europea.

Art. 2

(Datori di lavoro beneficiari)

Beneficiari degli sgravi contributivi di cui all'art. 37 della L.R. n. 9/09 sono i seguenti datori di lavoro:

- a) imprese individuali, societarie e cooperative nonché consorzi di imprese individuali, societarie e cooperative che abbiano una sede operativa nel territorio della Regione ed operanti in qualsiasi settore produttivo, commerciale o di servizi;
- b) lavoratori autonomi, compresi gli iscritti negli albi, ordini e collegi professionali;
- c) organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus);
- d) associazioni, con o senza personalità giuridica, di cui al libro I del codice civile, e fondazioni. Le imprese cooperative possono beneficiare dei contributi anche per le assunzioni dei soci.

Art. 3

(Lavoratori destinatari)

Destinatari degli incentivi sono i lavoratori di cui all'articolo 2, punti 18, 19 e 20 del Regolamento (CE) n. 800 del 2008 della Commissione del 6 agosto 2008 e segnatamente:

a) i lavoratori svantaggiati, ossia rientranti in una delle seguenti categorie:

1. chi non ha un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi prima della data di assunzione a tempo indeterminato. In proposito l'art. 36, comma 3, della L.R. n. 9/09 dispone che i trattamenti previdenziali, i sussidi e gli assegni erogati per prestazioni di welfare, per attività socialmente utili, per tirocini formativi o di orientamento non costituiscono trattamento economico assimilabile a retribuzione;
2. chi non possiede un diploma di scuola media superiore o professionale;
3. i lavoratori che hanno superato i 50 anni di età;

4. gli adulti che vivono soli con una o più persone a carico;
5. i lavoratori occupati in professioni o settori caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna che supera almeno del 25 per cento la disparità media uomo-donna in tutti i settori economici dello Stato membro interessato, se il lavoratore interessato appartiene al genere sottorappresentato ossia donne occupate nei settori dell'industria, e delle costruzioni, che sono caratterizzati a livello nazionale da un tasso di disparità uomo-donna che supera almeno del 25% la disparità media uomo-donna (fonte ISTAT 2009);
6. membri di una minoranza nazionale che hanno necessità di consolidare le proprie esperienze in termini di conoscenze linguistiche, di formazione professionale o di lavoro, per migliorare le prospettive di accesso ad una occupazione stabile in Regione, e precisamente membri di una minoranza nazionale, cittadini italiani, provenienti da paesi neocomunitari (entrati a far parte dell'Unione Europea dal 1° maggio 2004) ed extracomunitari;

b) i lavoratori molto svantaggiati, ossia disoccupati o inoccupati, senza lavoro da almeno 24 mesi;

c) i lavoratori disabili, ossia chiunque, al momento dell'assunzione o della trasformazione a tempo indeterminato o antecedentemente sia:

1. riconosciuto disabile ai sensi delle vigenti disposizioni statali;
2. caratterizzato da impedimenti accertati che dipendono da un handicap fisico, mentale o psichico.

Art. 4

(Condizioni di accesso e di fruizione dei benefici)

Ai fini dell'accesso ai benefici di cui all'articolo 39, comma 1, della L.R. n. 9/09, le assunzioni a tempo indeterminato riguardanti i lavoratori di cui all'articolo 36, comma 1, sono effettuate nel rispetto delle seguenti condizioni (cfr. anche artt. 40 e 41 del Regolamento (CE) n. 800/08):

- a) nei casi in cui l'assunzione a tempo indeterminato non rappresenti un aumento netto del numero di dipendenti dell'impresa interessata rispetto alla media dei dodici mesi precedenti, il posto o i posti occupati si siano resi vacanti in seguito a dimissioni volontarie, invalidità, pensionamento per raggiunti limiti d'età, riduzione volontaria dell'orario di lavoro o licenziamento per giusta causa e non in seguito a licenziamenti per riduzione del personale;
- b) i posti di lavoro creati rappresentino un incremento netto del numero dei lavoratori svantaggiati o disabili dipendenti dall'impresa beneficiaria, rispetto alla media dei dodici mesi precedenti l'assunzione a tempo indeterminato;
- c) salvo il caso di licenziamento per giusta causa, ai lavoratori assunti sia garantita la continuità dell'impiego per il periodo minimo previsto dalla legislazione nazionale o dai contratti collettivi di lavoro. In assenza di tale previsione i posti di lavoro creati sono mantenuti per un periodo minimo di tre anni, nel caso delle piccole e medie imprese, ovvero di cinque anni per le grandi imprese e gli altri datori di lavoro beneficiari, individuati dall'art. 38 della L.R. n. 9/09.

I datori di lavoro, per fruire degli incentivi in questione, applicano nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti condizioni non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi nazionali o regionali di lavoro del settore di appartenenza.

Si richiama, poi, l'art. 1, comma 1175, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (finanziaria statale 2007), secondo cui "...i benefici normativi e contributivi previsti dalla normativa in materia di lavoro e legislazione sociale, sono subordinati al possesso, da parte dei datori di lavoro, del documento unico di regolarità contributiva [c.d. DURC]". Giusta l'art. 1 del decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale del 24 ottobre 2007 il DURC è richiesto ai datori di lavoro "ai fini della fruizione dei benefici normativi e contributivi in materia di lavoro e legislazione sociale previsti dall'ordinamento.....". La concessione dei contributi di cui trattasi, pertanto, è subordinata al possesso del DURC da parte dei datori di lavoro interessati.

Sono esclusi dagli incentivi i datori di lavoro nelle cui aziende, negli ultimi cinque anni

antecedenti la data di presentazione dell'istanza per l'autorizzazione a fruire dei benefici, si siano verificati incidenti sul lavoro che, a causa del mancato rispetto delle vigenti norme in materia di sicurezza, accertato con sentenza passata in giudicato, abbiano causato il decesso di uno o più dipendenti.

Ai fini della concessione dei benefici, sarà acquisita la documentazione antimafia in osservanza della legge n. 575/65 e successive modifiche e integrazioni.

I datori di lavoro per fruire degli incentivi non debbono rientrare tra quelli che hanno ricevuto e, successivamente non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione Europea (cfr. par. 16 delle premesse del Regolamento (CE) n. 800/08).

Art. 5

(Misure e limiti degli incentivi)

Gli incentivi di cui al Tit. VI della L.R. n. 9/09, giusta l'art. 37 della stessa legge, hanno carattere aggiuntivo rispetto a quelli di analoga natura, ove spettanti, disposti dallo Stato, e consistono nello sgravio totale dei contributi previdenziali ed assistenziali nonché dei premi assicurativi obbligatori, a carico del datore di lavoro - nei limiti di cui all'articolo 39 - per le assunzioni a tempo indeterminato effettuate a favore dei soggetti di cui all'art. 36, commi 1 e 2, della citata legge regionale.

L'Agenzia regionale per l'impiego, l'orientamento, i servizi e le attività formative provvederà, con provvedimento concessorio, ad autorizzare alla fruizione degli incentivi sotto forma di sgravi contributivi, i datori di lavoro che, nel rispetto delle condizioni di cui all'articolo 40, comma 1, della legge regionale n. 9/09, procedono alle assunzioni a tempo indeterminato a favore dei lavoratori di cui all'articolo 36, comma 1 della stessa legge regionale. Tali benefici vengono concessi entro i limiti d'intensità d'aiuto e di ammissibilità dei costi salariali, fissati dagli articoli 40 e 41 del regolamento (CE) n. 800/2008, della Commissione del 6 agosto 2008 (regolamento generale di esenzione per categoria), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea L 214 del 9 agosto 2008, rispettivamente per i lavoratori "svantaggiati", "molto svantaggiati" e "disabili" (cfr. art 39 della L.R. n. 9/09).

Per costo salariale si intende l'importo totale effettivamente pagabile dal datore di lavoro in relazione ai posti di lavoro considerati, che comprende la retribuzione lorda, i contributi obbligatori, quali gli oneri previdenziali e i premi assicurativi, e i contributi assistenziali per figli e familiari.

I predetti incentivi decorrono dalla scadenza dei benefici di analoga natura, ove spettanti, disposti dallo Stato.

In caso di variazione della decorrenza o dell'entità dei benefici statali di analoga natura, i benefici in questione sono erogati per i periodi per i quali non è più prevista o è prevista in parte la copertura statale, sino alla concorrenza del totale dello sgravio dei contributi previdenziali ed assistenziali e, comunque, nei limiti d'intensità di sopra specificati.

Nel caso in cui, dopo l'entrata in vigore della legge regionale 6 agosto 2009 n. 9, intervengano regimi di aiuto statale di analoga natura, gli incentivi di cui ai regimi di aiuti previsti dall'art. 36, della L.R. n. 9/09, hanno decorrenza dal primo mese successivo alla scadenza del periodo coperto dall'intervento statale.

Per le assunzioni a tempo indeterminato a favore dei lavoratori di cui all'art. 36, comma 1, della L.R. n. 9/09, è destinata in prima applicazione la somma di € 20.000.000,00 a valere, sulle risorse del Fondo Sociale Europeo, nell'ambito della programmazione comunitaria 2007/2013 in conformità al Documento di Attuazione Strategico (D.A.S) 2009/2010, - Asse II - Occupabilità - obiettivo specifico "Aumentare l'efficacia, l'efficienza, la qualità e l'inclusività delle istituzioni del mercato del lavoro".

Art. 6

(Modalità di concessione dei benefici)

Per beneficiare degli incentivi di cui al Tit. VI della L.R. n. 9/09, ove spettanti, il datore di lavoro deve essere preventivamente autorizzato a seguito di apposita istanza all' Agenzia regionale per l'impiego, l'orientamento, i servizi e le attività formative, corredata di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, attestante il possesso dei requisiti e il rispetto delle condizioni di accesso ai benefici. Tale istanza è inoltrata in via telematica, secondo le modalità contenute nell'avviso pubblico, adottato dalla predetta Agenzia ai sensi dell'art. 2, comma 2, della L.R. n. 10/2000.

Il sopra richiamato avviso pubblico sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana e consultabile sul sito internet della predetta Agenzia, quando sarà resa disponibile la piattaforma telematica, indispensabile per l'invio, da parte dei datori di lavoro interessati, delle istanze di autorizzazione a fruire degli incentivi di cui trattasi, giusta l'art. 41 della L.R. n. 9/09.

Le predette istanze dovranno essere inoltrate, pena l'inammissibilità ai benefici a partire dalla data di attivazione della procedura telematica e secondo le modalità gestionali finanziarie, tecniche e amministrative di attuazione, che saranno fissate con l'avviso pubblico sopra cennato. L'istanza suddetta non può riguardare benefici la cui data di decorrenza sia successiva di oltre 6 mesi rispetto a quella di presentazione della stessa istanza.

Con la presentazione dell'istanza telematica il datore di lavoro è informato sull'ordine cronologico della stessa e sulla disponibilità delle risorse per accedere al beneficio contributivo.

Le istanze sono istruite in ordine cronologico di presentazione telematica e sono ammesse a finanziamento, a seguito di provvedimento concessorio, sino alla concorrenza delle effettive disponibilità di risorse finanziarie.

Il datore di lavoro autorizzato a godere degli incentivi richiesti, procede alle assunzioni, ove non già effettuate, entro e non oltre quindici giorni dalla data di notifica del provvedimento concessorio, pena la decadenza dal beneficio.

Gli incentivi in questione non sono concessi con decorrenza anteriore alla data di presentazione dell'istanza sopra richiamata, anche nel caso di assunzioni già effettuate.

Nel caso di trasferimento d'azienda di cui all'articolo 2112 del codice civile, l'azienda cessionaria può continuare a fruire dell'importo residuo del beneficio già concesso all'azienda cedente per i lavoratori di cui all'articolo 36, della L.R. n. 9/09. Ciò al fine di evitare che dalle predette operazioni societarie possano derivare riflessi negativi sui livelli occupazionali, originariamente incentivati.

Fino al perfezionamento dell'intesa, prevista dall'art. 42, comma 1, della L.R. n. 9/09, con gli istituti previdenziali, cui sono iscritti i lavoratori destinatari degli aiuti, oggetto del presente decreto, la concessione dei benefici, a cura dell' Agenzia regionale per l'impiego, l'orientamento, i servizi e le attività formative, avviene attraverso l'erogazione diretta semestrale al datore di lavoro autorizzato alla fruizione degli incentivi, previa presentazione da parte dello stesso della denuncia semestrale delle retribuzioni agli istituti previdenziali ai quali sono iscritti i lavoratori e delle attestazioni di avvenuto versamento dei relativi oneri e dei premi assicurativi obbligatori.

Art. 7

(Assunzioni di lavoratori ultra cinquantenni)

Le risorse finanziarie complessivamente destinate al finanziamento degli aiuti previsti per l'assunzione a tempo indeterminato dei soggetti di cui all'art.36, della L.R.n.9/09, sono impiegate prioritariamente, nella misura del 20 per cento, per la concessione degli incentivi in favore dei datori di lavoro che assumono, nel rispetto delle condizioni fissate dal presente decreto, i lavoratori che abbiano superato i cinquanta anni di età, che siano residenti nella Regione da almeno un anno e che siano disoccupati da almeno sei mesi e da non più di dieci anni.

Art. 8
(Cause di decadenza)

L' Agenzia regionale per l'impiego, l'orientamento, i servizi e le attività formative provvede alla revoca degli incentivi concessi ai datori di lavoro, qualora si riscontri in sede di controllo il mancato rispetto anche di uno solo dei requisiti e delle condizioni previsti per l'accesso e/o per il mantenimento dei benefici contributivi di cui trattasi.

Nella superiore ipotesi, il datore di lavoro che abbia già usufruito in tutto o in parte degli incentivi, è tenuto a restituirli secondo modalità stabilite con decreto dell' Agenzia regionale per l'impiego, l'orientamento, i servizi e le attività formative, di concerto con l'Assessorato regionale dell'economia, versandoli in un apposito capitolo in entrata nel bilancio della Regione.

In caso di indebita fruizione dei benefici da parte dei datori di lavoro, si applicano le sanzioni civili e amministrative previste dalla normativa nazionale in materia di sgravi contributivi a carico dello Stato.

Art. 9
(Divieto di cumulo)

I benefici contributivi oggetto delle presenti disposizioni attuative, sono cumulabili con altri aiuti di Stato nel rispetto delle disposizioni sul cumulo di cui all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 800/2008, cui si fa espresso rinvio.

L'eventuale cumulo illegittimo è sanzionato con il recupero dell'aiuto fruito e con l'irrogazione delle sanzioni previste dalla legge.

Art. 10
(Verifica, controllo e monitoraggio)

L' Agenzia regionale per l'impiego, l'orientamento, i servizi e le attività formative, predispone un programma annuale di controlli diretto alla verifica dei requisiti e delle condizioni previsti per l'accesso e/o per il mantenimento degli incentivi, d'intesa con i Servizi Ispettivi Provinciali del Lavoro territorialmente competenti.

Art. 11

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.

Palermo, 10 settembre 2010

L'ASSESSORE
(On.le ~~Dot.~~ Nicola Leanza)

